

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **150/1974** (ECLI:IT:COST:1974:150)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **21/03/1974**; Decisione del **16/05/1974**

Deposito del **29/05/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7271 7272 7273 7274**

Atti decisi:

N. 150

SENTENZA 16 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 29 maggio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 146 del 5 giugno 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26 dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del

testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1971 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Broccoli Giulio e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - Con ordinanza emessa il 24 settembre 1971 nel corso di un procedimento civile vertente tra Broccoli Giulio e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, che estende erga omnes l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, di approvazione del testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti, per lo stesso servizio, dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135. Sostanzialmente, la questione si restringe alla parte in cui la disposizione denunciata consente l'applicazione in generale dell'art. 26 del predetto accordo, che stabilisce la decadenza per i lavoratori dalla possibilità di richiedere sia giudizialmente che stragiudizialmente il pagamento del compenso per il lavoro straordinario commisurato a periodi mensili, trascorso un semestre dalla scadenza del decimo giorno del mese successivo a quello in cui avvenne la prestazione.

2. - La questione è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'oggetto della delega conferita al Governo ad emanare norme con forza di legge uniformandosi alle clausole dei contratti ed accordi collettivi anteriormente stipulati è circoscritto alle sole clausole che direttamente concernono i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, assicurando ai prestatori d'opera, come testualmente si esprime l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo". Ne restano perciò escluse, tra le altre, le clausole contrattuali aventi carattere meramente sussidiario o strumentale e non rivolte a dare concreta soddisfazione al fine perseguito e chiaramente enunciato nella legge di delega, com'è il caso, per l'appunto, dell'art. 26 dell'accordo collettivo di cui all'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Siffatta esclusione risulta d'altronde confermata dallo stesso articolo unico del d.P.R. n. 1810 del 1961, che, nel suo ultimo comma, riferendosi alle clausole degli accordi collettivi annessi alle quali viene conferita efficacia di norme giuridiche con forza di legge, e nel ribadirne la inderogabilità, si vale della locuzione, fedelmente ricalcata su quella della legge, "minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti" (e cioè, stabiliti con effetti generali attraverso la recezione da esso operatane).

Poiché, per quanto ora osservato, la clausola in oggetto conserva la originaria natura di clausola contrattuale, vedrà poi il giudice se la medesima sia applicabile tra le parti in causa e, nell'affermativa, se contrasti o no con l'art. 36 della Costituzione o con norme imperative di legge.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26 dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.